

21 GIUGNO
2015



OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO

Il riacquisto della cittadinanza italiana per chi risiede all'estero: una petizione che tutti i nostri lettori interessati potranno sottoscrivere

Un atto di gratitudine

di Fucsia
FitzGerald Nissoli (*)
fucsiausa1@gmail.com

È DA POCHI giorni online la petizione alla presidentessa Boldrini per la calendarizzazione della proposta di legge, a prima firma FitzGerald Nissoli, recante "Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio".

Si può sottoscrivere la petizione collegandosi al seguente link: <https://www.change.org/p/presidente-della-camera-dei-deputati-on-laura-boldrini-con-questa-petizione-vi-chiedo-di-sostenere-la-mia-proposta-di-legge-sul-riacquisto-della-cittadinanza-n-2794-affinch%C3%A9-venga-discussa-nell-aula-di-montecitorio-il-primo-possibile>

Inoltre, diversi Comites hanno raccolto il mio appello e si stanno impegnando a fare una raccolta firme sul territorio di propria competenza. La questione del riacquisto della cittadinanza non ha colore politico e sono particolarmente contenta che ho trovato una solidarietà ampiamente condivisa. È solo un debito di gratitudine nei confronti di chi, italiano all'estero privo di cittadinanza italiana,

ha continuato a conservare nel cuore l'amore per l'Italia, il Paese in cui è nato.

Con questa proposta di legge, sottoscritta da 317 deputati di ogni schieramento politico, si intende venire incontro alle aspettative di quegli italiani che vivono all'estero e che hanno perso la cittadinanza ma che vogliono riacquistarla in seguito a mutamenti avvenuti nei vari ordinamenti giuridici. Infatti, il dispositivo prevede che: "I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito ad espatrio, per cause non direttamente imputabili a loro stessi o per motivi di lavoro, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al Consolato italiano che ha giurisdizione sul territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore".

Oggi, il dispositivo per il riacquisto della cittadinanza contenuto nell'art. 17 della legge del 1992 n. 91 ha esaurito la sua funzione e per riacquistare la cittadinanza si deve ricorrere al dettato dell'articolo 13 della stessa legge e quindi tramite un anno di residenza legale in Italia. Invece, se questa proposta di legge verrà approvata, gli italiani all'estero che hanno perso la cittadinanza una volta andati via dalla madrepatria potranno riacquistarla con una semplice dichiarazione al Consolato territorialmente competente.

La cittadinanza esprime oggi, in un contesto globalizzato in cui si perdono i

confini degli Stati e si confondono e si mettono in gioco identità plurime e intercambiabili degli individui, il segno più genuino dell'appartenenza dell'individuo alla comunità di persone che costituisce la base sociale dello Stato. Non esprime soltanto il nucleo più centrale dei valori e del sentire di una comunità nazionale ma l'essenza stessa di una appartenenza che è comunanza di esperienze e di tradizioni ma anche di tensioni e aspettative verso il futuro. La cittadinanza è legata alla dimensione umana che caratterizza ogni persona e la sua relazionalità nel contesto socio-culturale di appartenenza in cui definisce la propria identità anche nel rispetto delle proprie radici.

In questa prospettiva, la cittadinanza è un concetto allo stesso tempo antico e nuovo, e potremmo dire in divenire. Il concetto di cittadinanza, se esaminato in chiave storica, si carica di intensi significati politici e ideologici, tanto in relazione al modo in cui gli Stati europei regolavano nel secolo scorso l'attribuzione della propria cittadinanza, quanto in relazione al fatto che solo ai cittadini era (ed è) concessa una piena partecipazione alla vita socio-politica della comunità statale. Alla cittadinanza nazionale e, allo stesso modo, alla cittadinanza europea, sono legati una serie di diritti fondamentali della persona oltre che alcuni doveri inderogabili (di cui però si parla molto meno). La nostra Costituzione dedica l'art. 22 alla cittadinanza,

stabilendo il principio per cui non si può essere privati di essa, così come del nome e della capacità giuridica, per motivi politici. È demandato invece alla legislazione ordinaria (l. n. 555/1912 e, successivamente, l. n. 91/1992), disciplinare l'acquisto della cittadinanza italiana. Ora, convinta che bisogna lavorare per assicurare un nuovo orizzonte di diritti per dare a ciascuna persona l'orgoglio di sentirsi italiani, voglio e vogliamo, assieme ai tanti Colleghi che hanno sostenuto la mia proposta di legge, che quei cittadini italiani i quali, recatisi all'estero, hanno perso la cittadinanza non per loro volontà, ma per varie ragioni possano vedersi riconosciuto anche sul piano giuridico una situazione di fatto, cioè un'identità italiana che non è mai venuta meno, una cittadinanza che è già viva nei cuori.

Con questo appello su Change.org voglio sensibilizzare il Parlamento ad affrontare velocemente la questione e dalle pagine di questo giornale colgo l'occasione per ringraziare tutti i lettori per il sostegno che vorranno darmi. L'approvazione di questo disegno di legge sarà una vittoria di tutti noi italiani all'estero.

(*) *Deputata al Parlamento eletta in Nord e Centro America [sito: angelaufucianissoli.usf]*

L'AVVOCATO



di Alfredo
Perugi

lawfirmperugiusa@gmail.com

NON DIRADO mi occupo di adozioni di soggetti maggiori di età. Sono i figli di donne, generalmente di origini russa ovvero ucraina, sposate o meno con cittadini italiani che la richiedono. Non è sempre agevole capire se la volontà di voler adottare il figlio della propria compagna, che spesso è rimasto all'estero, si appalesi un mero escamotage per entrare nel nostro Paese ed ivi rimanere, ovvero un'atto di sincero affetto per il di lei figlio.

In alcuni casi è palese il sospetto, e l'adottante, che forse non vuole neppure perpetuare il suo nome, le tradizioni ed il suo patrimonio secondo la ratio legis, "accontenta" la propria moglie.

All'avvocato non spetta giudicare. Le motivazioni sono sempre più di una e si agisce per il meglio, perché sono tutte storie di vita

meritevoli di attenzione. L'ipotesi tuttavia che più mi appassiona è quella di chi vuole veramente costruire una famiglia, e l'adottato ritrova un padre che non ha mai avuto. Il procedimento non è tuttavia sempre semplice.

La legge (L. 184/1983 - artt. 291-314 c.c.) richiede tassativi requisiti. Oltre ai limiti di età tra adottante ed adottato (aver compiuto l'adottante trentacinque anni, salvo eccezioni, trenta anni), lo status di coniugio, la convivenza almeno triennale, la legge richiede il consenso oltre che dell'adottato, anche dei figli dell'adottante, nati eventualmente da una precedente unione. Sul punto, spesso, vi sono resistenze ed il diniego impedisce di regola l'adozione.

Il motivo del diniego non risiede unicamente in ragioni personali - di risentimento, ovvero di gelosia di veder un nuovo fratello, che a mala pena si conosce, e con il quale nulla ha a che fare per origini e tradizioni - quanto piuttosto per motivi legati a presunte lesioni successorie a danni di questi. Una aspettativa questa che sorregge più il convincimento della loro madre (ex moglie dell'adottante), che degli stessi. Diverso il diniego del padre naturale dell'adottato, il quale pur distante da anni,

frappone quando chiamato, il proprio secco e immotivato rifiuto.

Nelle adozioni di minorenni, il Tribunale ha prestato particolare attenzione alla regolarità delle notifiche e alla dichiarazione del padre, ricevuta per via consolare. Il rifiuto deve essere invero motivato e spesso riposa nel mero dispetto derivante da un pregresso conflitto familiare. Il giudice guarda l'interesse del minore, come del soggetto maggiorenne al diritto ad una vita migliore. Supera quindi il dissenso quando vi sia completo disinteresse e sia ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando (art. 297 co. 2).

Nelle diverse ipotesi, ossia quelle di un cittadino italiano che non ha contratto un precedente matrimonio e vuole adottare, il procedimento è abbastanza agevole. Tutti i documenti da allegare devono essere tradotti per via consolare (le formalità dipendono da Stato e Stato) e depositati unitamente al ricorso dinnanzi al competente Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. Il Presidente del Tribunale, con decreto, fissa l'udienza di comparizione dell'adottando e di tutti i soggetti interessati ai quali dovrà essergli notificato. Il

visto per il figlio eventualmente all'estero, potrà essere ottenuto in base a questo invito a comparire.

Sentiti l'adottante, la madre, nella duplice veste di madre e moglie, il padre biologico (che generalmente non compare ma se ne raccoglie una dichiarazione per il tramite della cancelleria consolare) il Giudice, emetterà ai sensi dell'art. 298 c.c. il provvedimento, ottenuto il visto del PM. Da quel momento si produrranno gli effetti dell'adozione. La cancelleria invierà il provvedimento per l'annotazione al Comune di appartenenza, affinché l'adottato possa assumere il cognome dell'adottante per anteporlo al proprio (art. 299 c.c.). È questo l'atto finale che vede soddisfatto l'adottante e la madre naturale.

L'adozione è un atto moralmente apprezzabile, che ricomponne famiglie e che fonde culture e diverse e tradizioni. Incontrare queste famiglie felici e salutarle dopo tanti anni, è per me motivo di viva soddisfazione e completa un altro aspetto della vita professionale.

Per domande o curiosità: www.studiolegaleperugi.it

RELIGIONE



di Vincenzo
La Gamba

vjim19@aol.com

OGGI il Vangelo ci propone l'episodio della tempesta placata da Gesù, volto a descrivere la situazione dell'umanità nella sua lenta storia e tutto mira ad annunciare il piano divino che Gesù vuole realizzare.

È venuta la sera: la notte della paura e

Dubbi, sonnolenze e... tempeste improvvise

del dubbio; la fine del giorno e delle sue effimere certezze. Allora ti assalgono dei pensieri. Pensi e ti rilassi al pensiero che un'altra giornata è passata senza troppi scossoni.

In senso allegorico stai per tirare i remi in barca per lasciarti dondolare dolcemente dalla tranquillità, e mentre stai, forse, chiudendo gli occhi per assaporare un momento di quiete e di serenità... ecco che, come un turbine, la tempesta si abbatte sulla povera tua barca e ti rimette in gioco... Si presenta con lo squillo del cellulare e la brutta notizia di un male incurabile da parte di un tuo parente; oppure un tuo amico ti informa attraverso una e-mail che non vuole più la tua amicizia. Non hai tempo per riflettere e capire cosa sta succedendo: ti senti annaspere con l'acqua alla gola e non vedi via d'uscita. Le forze vengono meno... e, quando i tentativi suggeriti dalla tua

bravura li hai provati proprio tutti, solo allora ti ricordi che c'è Qualcuno cui puoi rivolgerti.

Solo allora ti ricordi che t'hanno detto che Dio è sempre vicino a te, ma stenti a vedere dove possa essersi cacciato proprio ora che ne hai il bisogno.

T'hanno detto che Dio è pronto ad intervenire in tuo aiuto, ma ti chiedi come mai non l'abbia fatto ancora... Forse sonnecchia?... Nella vita ci sono momenti di prova per la nostra fede, simili a quelli della tempesta nel Vangelo odierno.

Quando la bufera ci sferza senza pietà, quando siamo angustiati dal silenzio di Dio, che sembra "addormentato" come Gesù nella barca, allora sorge spontanea una domanda: "Signore, non t'importa che affondiamo?". Se il nostro grido è preghiera, va bene; ma se è sfiducia nella Provvidenza, cioè dubbio e mancanza di fede, dovremo

ascoltare il rimprovero di Gesù: "Ma perché siete così paurosi?"

È vero: Gesù dormiva sulla barca, ma più "addormentata" era la fede dei Suoi discepoli. Anche a noi può capitare di avere una fede addormentata. Gesù, nei tempi di calma e di tempesta, guida sempre la Sua Chiesa, perché lo ha promesso in questo modo: "Sarò con voi fino alla fine dei tempi".

Per questo il potere dell'inferno e del male non affonderà mai la Sua Chiesa.

A cura dell'Apostolato Italiano della Diocesi di Brooklyb & Queens